

26 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

## Fondo perduto: arrivano i pagamenti, ma la ricevuta non c'è

### Intermediari costretti a muoversi al buio

*Autore: Sandra Pennacini*

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un evento alquanto insolito: clienti entusiasti che annunciavano l'avvenuto accredito in conto corrente del contributo a fondo perduto, mentre i loro consulenti fiscali, gli intermediari che si sono occupati della trasmissione dell'istanza, restavano allibiti.

Il perché è presto detto, e deriva semplicemente dalla lettura del Provvedimento 10 giugno 2020 in materia di contributo a fondo perduto ex articolo 25 del decreto-legge 34/2020, e acclusa modulistica ed istruzioni.

Il flusso avrebbe dovuto essere il seguente:

#### **Fase 1 - Trasmissione telematica dell'istanza**

A fronte di tale trasmissione l'Agenzia delle Entrate rilascia una **prima** ricevuta, che semplicemente attesta che l'istanza è stata presa in carico.

In questa prima fase, l'Agenzia delle Entrate pone in essere alcuni controlli, veramente basilari:

- validità e presenza in anagrafe tributaria di tutti i codici fiscali presenti nell'istanza (richiedente, legale rappresentate, eventuale de cuius);
- se si tratta di istanza presentata da persona fisica, il soggetto non deve risultare deceduto alla data di sottoscrizione; nel caso di società, invece, il soggetto non deve risultare cessato. Nel caso di istanza presentata da erede che prosegue attività, deve essere stato già presentato modello AA9;
- se viene barrata la casella "Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018" viene controllato che non risulti una partita IVA attiva prima del 1° gennaio 2019;
- viene verificato il calo di fatturato nella misura richiesta (a meno che non sia stata barrata la casella "Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018" oppure la casella "Soggetto che aveva il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19");
- viene verificata la presenza dell'IBAN (deve trattarsi di un conto corrente italiano).

La prima ricevuta rilasciata, superati i controlli di base, si limita a riassumere alcuni elementi salienti dell'istanza: la data di presentazione ed i dati principali in essa contenuti, ovvero i fatturati di aprile 2019 e 2020 e l'IBAN come dichiarati in istanza, **senza che venga effettuata alcuna verifica da parte dell'Agenzia sulla veridicità degli stessi**.

Questa prima ricevuta **non rappresenta l'avvenuta autorizzazione all'accredito delle somme, tant'è che nella ricevuta stessa viene precisato che**

**L'ISTANZA È STATA CORRETTAMENTE ACQUISITA**

**CON SUCCESSIVA RICEVUTA SARA' RESO NOTO L'ESITO  
DI ULTERIORI CONTROLLI AI FINI DEL PAGAMENTO.**

**Fase 2 – Accoglimento dell'istanza**

Secondo quanto espressamente indicato nelle istruzioni all'istanza, *“entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell'istanza, con indicazione dei motivi del rigetto”*.

Detto in altri termini, con la prima ricevuta la pratica viene presa in carico, mentre con la seconda si attesta che è stata autorizzata l'erogazione del contributo. Si badi bene che **anche in questa fase l'Agenzia delle Entrate non ha ancora effettuato alcun controllo di merito, tant'è che risultano essere state accreditate somme sulla scorta di istanza presentate non correttamente e contenenti dati palesemente incongruenti.**

Sta di fatto che la seconda ricevuta, secondo le istruzioni, non può che essere **precedente** o **contestuale** all'accredito delle somme. **Ebbene, i fatti hanno dimostrato che così non è.**

Infatti, nella giornata del 25 giugno sono pervenuti diversi accrediti a favore di contribuenti istanti, ma della seconda ricevuta non vi è traccia.

Ma dove dovrebbe essere questa ricevuta? Le istruzioni, anche in questo caso sono chiare: *“Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione “ricevute” della propria area riservata”*, quindi, nel caso di istanza presentata tramite intermediario, allo stesso intermediario sarebbe dovuta pervenire la ricevuta numero 2, così come è pervenuta la ricevuta numero 1. Prudenzialmente, è stata effettuata anche una ricerca nel cassetto fiscale dei contribuenti, ed una verifica della PEC. L'esito di tale verifica è stato, purtroppo, quello che ci si aspettava: nel cassetto fiscale nessuna ricevuta (giustamente, visto che si tratta di istanza presentata dall'intermediario), mentre nella PEC era presente solo la comunicazione di avvenuta trasmissione da parte dell'intermediario, ovvero l'equivalente della prima ricevuta.

Nessuna seconda ricevuta, quindi, eppure sono **numerose le segnalazioni** – e chi scrive ne ha contezza diretta – del fatto che gli accrediti sono comunque stati effettuati.

Si tratta, contrariamente a quello che potrebbe parere ad una prima occhiata, di un problema **molto serio**.

Infatti, se da un lato - ovviamente - i contribuenti (ed anche chi li assiste) non possono che essere lieti del fatto che l'accredito delle somme sia avvenuto con celerità, d'altro canto occorre considerare che **la seconda ricevuta non è “forma”, bensì sostanza.**

Infatti, Provvedimento ed istruzioni ci insegnano che nel caso in cui l'istanza sia stata accolta (ovvero quando viene rilasciata la seconda ricevuta) **non è possibile trasmettere ulteriori istanze.**

In concreto, l'istanza presentata può essere “corretta” con l'invio di una nuova istanza che si sostituisce alla prima, ma ciò solo fintanto che non sia intervenuto l'accoglimento. La seconda ricevuta, quindi, costituisce un muro invalicabile, che cristallizza l'importo del contributo riconosciuto. Una volta ottenuta quella, non si può più cambiare nulla, e non resta – nel caso di errore – che presentare rinuncia (in questo caso rinunciando in toto alle somme) e restituire tutto il contributo ricevuto **più sanzioni ed interessi**, oppure non presentare rinuncia ma comunque restituire l'eventuale contributo richiesto erroneamente in eccesso, **anche in questo caso più sanzione ed interessi.**

Ecco che l'avere la perfetta consapevolezza del fatto che un'istanza sia già stata accolta in pagamento o meno diventa fondamentale, posto che un'istanza può essere corretta senza sanzioni solo prima dell'accoglimento, ovvero solo prima del rilascio della seconda ricevuta.

Ciò che è accaduto è invece totalmente fuori dal flusso procedurale previsto dall'Agenzia delle Entrate: gli istanti hanno ricevuto le somme, mentre della seconda ricevuta non vi era traccia.

Conseguentemente, è concreto il rischio che qualche intermediario, in perfetta buona fede, abbia inviato istanze con l'intento di correggerne una precedente, teoricamente in itinere, mentre la stessa era già stata accettata ed addirittura liquidata. Se ciò fosse accaduto, certamente la seconda istanza sarà respinta, e non resterà che restituire l'eventuale contributo percepito indebitamente, ma in questo caso, dobbiamo ricordarlo nuovamente, scatteranno anche le sanzioni e gli interessi.

Resta il dubbio di se e quando questa anomalia verrà risolta, perché in mancanza di correzione l'intermediario non sarà mai in grado di determinare, se avesse necessità di presentare un'istanza a correzione, se è ancora in tempo a procedere in tal senso oppure no.



**Diretta Live** ISA: ASPETTI OPERATIVI

9 Luglio 2020 dalle 15.30 alle 17.30  
Durata: 2 Ore (2 cfp)

Scopri di più

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)